



COMUNI DI
ANDRATE, CAREMA, NOMAGLIO E SETTIMO VITTORE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PIANO D'EMERGENZA INTERCOMUNALE

**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferenti dell'*Unione Montana Mombarone*, di seguito denominata *Unione*, allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di protezione civile in caso di eventi calamitosi e di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali e intercomunali di protezione civile.

Art. 2 (Organi e strutture a livello comunale e intercomunale)

1. I Comuni appartenenti all'*Unione*, al fine di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali o antropiche, nei limiti delle competenze attribuite dalla L. n.225/1992, ovvero così come modificata dalla L. n.119/2013, e dalla L.r. n.7/2003, assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile dotandosi ciascuno di una **Sala Operativa Comunale (SOC)**, all'interno del *Centro Operativo Comunale (COC)* e congiuntamente di una struttura intercomunale di protezione civile formata da:
 - a) **Comitato Intercomunale di Protezione Civile (Comitato)**;
 - b) **Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato di Protezione Civile (Comitato di Coordinamento)**;
 - c) **Sala Operativa Intercomunale (SOI)**.
2. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, è l'Autorità comunale di protezione civile e sovrintende, di persona o tramite suo delegato, la struttura comunale di protezione civile.
3. Le strutture di protezione civile hanno tra le sue funzioni:
 - a) coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di Autorità comunale di protezione civile, nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione dell'emergenza e di ripristino delle condizioni di normalità;
 - b) applicare le pianificazioni nazionale, regionale e comunale in materia di protezione civile;
 - c) diffondere una cultura di protezione civile attraverso iniziative pubbliche di informazione alla cittadinanza ed esercitazioni, allo scopo di stimolare comportamenti autoprotettivi e resilienti e di solidarietà nelle situazioni d'emergenza;
 - d) favorire la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori di protezione civile.
4. Le strutture di protezione civile sono composte principalmente dal personale dipendente dei Comuni dell'*Unione* e dal volontariato di protezione civile mobilitati per svolgere attività di protezione civile.
5. Le strutture di protezione civile si avvarranno, anche attraverso convenzioni, di tutti i soggetti necessari al pieno e corretto svolgimento delle attività di protezione civile.

CAPO II ORGANI E STRUTTURE

Art. 3 (Comitato Intercomunale di Protezione Civile - Comitato)

1. Il *Comitato Intercomunale di Protezione Civile*, di seguito denominato *Comitato*, assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di protezione civile in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.
2. La composizione del *Comitato* è la seguente:
 - a) **Presidente dell'Unione**, che presiederà il *Comitato (Presidente del Comitato)* - membro permanente;
 - b) **Sindaci dei Comuni dell'Unione**, di persona o tramite loro rappresentanti - membri permanenti;
 - c) **Assessori o Consiglieri dei Comuni**, su esplicita richiesta dei rispettivi Sindaci.
3. Con la presenza dei membri permanenti la seduta del *Comitato* risulta regolarmente costituita.
4. Il *Comitato* viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente regolamento.
5. Il *Comitato* dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'*Unione* ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.
6. È facoltà del *Presidente del Comitato*, su eventuale richiesta di uno o più Sindaci, chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *Comitato*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
7. Il *Comitato* viene convocato dal *Presidente del Comitato* o dal suo rappresentante:
 - a) in via ordinaria, ogni qual volta ritenga necessario avvalersi del parere del *Comitato* sulle attività ordinarie delle strutture di protezione civile;
 - b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione o a seguito di formale richiesta di uno dei membri permanenti del *Comitato* stesso.

8. Le convocazioni del *Comitato* avvengono senza particolari formalità e, nel caso di eventi calamitosi, possono essere anticipate per le vie brevi.
9. Le riunioni del *Comitato* si tengono presso la sede dell'*Unione* o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
10. L'Ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *Comitato*.

Art. 4
(Funzioni del Comitato)

1. Il *Comitato* garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate negli artt. 6, 7 8 e 9 della L.r. n.7/2003 e:
 - a) formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni delle Autorità comunali di protezione civile, sia in fase preventiva, sia di emergenza;
 - b) assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile;
 - c) assicura - in presenza di attività attuate sotto il coordinamento provinciale o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.r. n.7/2003 - il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella provinciale e/o prefettizia, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso;
 - d) definisce i protocolli con le strutture operative locali di protezione civile indicati all'art. 11 della L. n.225/1992, ovvero così come modificata dalla L. n.119/2013, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione.
2. Nelle emergenze che richiedano un coordinamento di livello intercomunale il *Presidente del Comitato*, su decisione del *Comitato*, dispone l'apertura della *Sala Operativa Intercomunale (SOI)*.

Art. 5
(Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato - Comitato di Coordinamento)

1. Il *Comitato*, con la presenza dei responsabili delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul territorio intercomunale, assume anche la funzione di *Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato*, di seguito denominato *Comitato di Coordinamento*, ed è costituito da:
 - a) il *Comitato Intercomunale di Protezione Civile - Comitato*;
 - b) un Responsabile (o suo sostituto) per ogni organizzazione di volontariato operante in protezione civile sul territorio intercomunale.
2. La seduta del *Comitato di Coordinamento* per essere regolarmente costituita richiede la presenza, oltre che dei membri permanenti del *Comitato*, di almeno un Responsabile (o suo sostituto) di un'organizzazione di volontariato tra quelle operanti in protezione civile sul territorio intercomunale.
3. Il *Comitato di Coordinamento* viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente regolamento.
4. Il *Comitato di Coordinamento* dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'*Unione* ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.
5. È facoltà del *Presidente del Comitato* o dal suo rappresentante chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *Comitato di Coordinamento*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
6. Il *Comitato di Coordinamento* viene convocato dal *Presidente del Comitato* o dal suo rappresentante senza particolari formalità e, nel caso di eventi calamitosi, la convocazione può essere anticipata per le vie brevi.
7. Le riunioni del *Comitato di Coordinamento* si tengono presso la sede dell'*Unione* o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
8. L'Ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *Comitato di Coordinamento*.

Art. 6
(Funzioni del Comitato di Coordinamento)

1. Il *Comitato di Coordinamento*:
 - a) si esprime in merito a specifici programmi di lavoro (esercitazioni di protezione civile, attività di formazione del volontariato di protezione civile, attività di informazione alla cittadinanza svolta con il supporto del volontariato, attività di supporto per la gestione di un evento a rilevante impatto locale, ecc.);
 - b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare interventi programmati e coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
 - c) si esprime in merito all'acquisizione di attrezzature utilizzabili dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio intercomunale;
 - d) in emergenza, si esprime nel caso in cui è prevista l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per operare sul territorio intercomunale.

Art. 7
(Sala Operativa Comunale - SOC)

1. Ciascun Sindaco dei Comuni dell'*Unione* si avvale della *Sala Operativa Comunale*, di seguito denominata *SOC*, per

l'espletamento dei compiti di direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari. La SOC è anche il luogo fisico e/o virtuale, adeguatamente attrezzato, dove queste attività vengono svolte.

2. La SOC costituisce un presidio permanente e continuativo durante l'emergenza e mantiene il collegamento con la rete di comunicazione delle strutture sovraordinate di protezione civile.
3. La SOC viene attivata a seguito dell'emissione dell'Ordinanza Sindacale di attivazione del COC, o comunque su richiesta del Sindaco, in vista o al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio comunale (vd. modello *Attivazione COC*).
4. La SOC, viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente regolamento.
5. La composizione delle SOC dei Comuni *dell'Unione* è la seguente:
 - a) **Sindaco**, che la presiede;
 - b) **Vicesindaco**, quale sostituto del Sindaco;
 - c) **Assessore**;
 - d) **Responsabile dell'Area Coordinamento e Logistica** della SOC;
 - e) **Responsabile dell'Area Amministrativa e Assistenza** della SOC;
 - f) **Referente Comunale del Volontariato (RCV)**.
6. La SOC dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco.
7. È facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori della SOC, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici per la gestione delle emergenze e di nominarli in qualità di componenti esterni.
8. La SOC è insediata presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
9. L'Ufficio di Segreteria comunale assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo della SOC.

Art. 8

(Aree e Funzioni di Supporto della SOC)

A. Area Coordinamento e Logistica

1. Funzione di Supporto n. 1 - Coordinamento

In situazioni ordinarie:

- cura le attività di pianificazione d'emergenza e conosce in dettaglio il Piano;
- acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- acquisisce, verifica e aggiorna i contatti presenti nella rubrica di emergenza;
- svolge attività inerenti l'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi di propria competenza utili in emergenza.

Durante l'emergenza:

- è il primo supporto operativo al Sindaco e attiva la Struttura comunale di protezione civile;
- coordina le Funzioni di Supporto che gestiscono le Aree presso la SOC;
- assegna alle Funzioni di Supporto, a seguito di segnalazioni di protezione civile pervenute in SOC, i compiti e le attività necessarie per la risoluzione delle situazioni d'emergenza segnalate;
- coordina i rapporti con le componenti operative, tecniche e scientifiche coinvolte nel fronteggiare l'emergenza.

2. Funzione di Supporto n. 2 - Volontariato

In situazioni ordinarie:

- censisce e aggiorna i dati delle risorse umane e materiali, in disponibilità al volontariato;
- organizza esercitazioni e iniziative utili alla promozione della cultura di protezione civile;
- gestisce le procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività informative, formative, addestrative e operative;
- svolge attività inerenti l'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi di propria competenza utili in emergenza.

Durante l'emergenza:

- gestisce le procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività in emergenza;
- gestisce le attività del volontariato di protezione civile a supporto degli interventi di soccorso e di assistenza alla cittadinanza e in occasione degli eventi a rilevante impatto locale;
- gestisce le comunicazioni alternative.

3. Funzione di Supporto n. 3 - Logistica

In situazioni ordinarie:

- acquisisce, verifica e aggiorna i dati e informazioni relative alle attrezzature tecniche, alle macchine operatrici, ai mezzi di trasporto e alle risorse in genere reperibili in situazioni di emergenza;
- cura i contatti utili per l'attivazione di persone e/o imprese utilizzabili in emergenza;
- acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle *Aree di Emergenza* (in particolare *le Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse e Atterraggio Elicotteri - Z.A.E., Zone di Atterraggio in Emergenza*);

- svolge attività inerenti l'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi di propria competenza utili in emergenza.

Durante l'emergenza:

- reperisce i materiali e i mezzi occorrenti alla gestione dell'emergenza;
- attiva le persone o le imprese necessarie alla risoluzione dei problemi causati dall'evento;
- cura la gestione delle *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse e Atterraggio Elicotteri - Z.A.E., Zone di Atterraggio in Emergenza*);
- aggiorna in tempo reale il quadro delle risorse di competenza.

4. **Funzione di Supporto n. 4 - Servizi Essenziali, Monitoraggi e Censimento Danni**

In situazioni ordinarie:

- acquisisce, verifica e aggiorna i dati inerenti le società di gestione dei servizi essenziali (gestione delle acque; energia elettrica; gas; telefonia; rifiuti, ecc.);
- gestisce gli atti e ogni documentazione tecnica inerente il rischio idrogeologico e idraulico (previsione, prevenzione);
- censisce e aggiorna i dati delle attività produttive e commerciali;
- organizza la documentazione necessaria al rilevamento dei danni in situazioni di emergenza;
- svolge attività inerenti l'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi di propria competenza utili in emergenza.

Durante l'emergenza:

- segnala guasti e interventi ai gestori dei servizi essenziali, seguendone le attività di ripristino, per garantire la funzionalità e la continuità delle erogazioni;
- partecipa alle attività di monitoraggio e presidio per il controllo dei punti critici e delle aree soggette a rischio preventivamente individuate;
- attiva una verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati;
- cura il rilevamento e il censimento dei danni a persone, edifici pubblici e privati, infrastrutture, servizi essenziali, attività produttive, attività commerciali, attività agricole e di allevamento e a opere di interesse storico, artistico e culturale;
- evidenzia gli interventi urgenti per la minimizzazione delle situazioni di pericolo.

5. **Funzione di Supporto n. 5 - Strutture Operative, Viabilità e Presidi Territoriali**

In situazioni ordinarie:

- acquisisce, verifica e aggiorna i dati e le informazioni relative alle strutture di soccorso;
- acquisisce, verifica e aggiorna i dati e le informazioni relative ai gestori della viabilità e dei trasporti pubblici in genere;
- organizza squadre composte da personale dei propri uffici e delle strutture di volontariato di protezione civile disponibili per le attività di presidio territoriale;
- svolge attività inerenti l'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi di propria competenza utili in emergenza.

Durante l'emergenza:

- concorre alla gestione operativa degli interventi di soccorso;
- gestisce le limitazioni del traffico nelle aree a rischio, la regolamentazione degli afflussi dei soccorsi attraverso la predisposizione di cancelli presidiati e della viabilità alternativa;
- coordina le squadre miste composte da personale dipendente e da personale volontario per il controllo dei punti critici e delle aree soggette a rischio preventivamente individuate;
- cura la gestione dei trasporti necessari al trasferimento della popolazione colpita.

B. Area Amministrativa e Assistenza

a) **Funzione di Supporto n. 6 - Amministrativa, Mass Media e Informazione**

In situazioni ordinarie:

- svolge attività inerenti l'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi utili in emergenza;
- organizza modalità d'informazione preventiva e in emergenza alla cittadinanza;
- cura i rapporti con le emittenti radio e televisive, i quotidiani e le agenzie di stampa;
- verifica e aggiorna i dati attinenti le attività di competenza.

Durante l'emergenza:

- riceve e registra le segnalazioni d'emergenza da inoltrare al coordinatore delle *Funzioni di Supporto*;
- coordina le attività amministrative e finanziarie necessarie per la gestione dell'emergenza;
- assicura lo svolgimento delle attività autorizzative alle spese per la gestione dell'emergenza in atto;
- assicura il supporto amministrativo e contabile per le attività di rendicontazione della spesa;
- si occupa di informare la cittadinanza in merito alle disposizioni impartite dal Sindaco e ai comportamenti da tenere per fronteggiare adeguatamente la situazione d'emergenza;
- cura la gestione delle comunicazioni ufficiali.

b) **Funzione di Supporto n. 7 - Gestione del Sistema Informativo ed Informatico dell'Ente**

In situazioni ordinarie:

- provvede alla manutenzione degli applicativi informatici e alle strumentazioni preposte all'utilizzo degli stessi.
- verifica e aggiorna i dati attinenti le attività di competenza.

Durante l'emergenza:

- garantisce in continuo la funzionalità di reperimento dei dati dai sistemi informativi e informatici dell'Ente.

c) **Funzione di Supporto n. 8 - Assistenza alla Popolazione, Sanità e Scuole**

In situazioni ordinarie:

- acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle risorse sanitarie, veterinarie, assistenziali e alle strutture scolastiche necessari alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e assistenza;
- cura i rapporti con il volontariato socio-assistenziale e i contatti con i responsabili delle strutture scolastiche presenti sul territorio;
- acquisisce e aggiorna i dati relativi alle persone diversamente abili o comunque assistite;
- acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Attesa della Popolazione* e le *Aree di Accoglienza - Aree e Centri di Assistenza alla Popolazione*);
- svolge attività inerenti l'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi di propria competenza utili in emergenza.

Durante l'emergenza:

- interroga i dati demografici;
- partecipa alla gestione del soccorso sanitario, veterinario e del servizio di assistenza sociale;
- monitora la situazione sotto il profilo sanitario, veterinario e dell'assistenza sociale;
- gestisce l'assistenza alla cittadinanza in difficoltà per mancanza di alloggi, alimenti e servizi essenziali;
- gestisce le *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Attesa della Popolazione* e le *Aree di Accoglienza - Aree e Centri di Assistenza alla Popolazione*);
- redige gli atti necessari per la messa a disposizione di immobili, aree, alimenti e quanto necessario per garantire l'assistenza alla cittadinanza colpita.

Art. 9

(Sala Operativa Intercomunale - SOI)

1. Nel caso in cui l'emergenza, per gravità o estensione, richieda azioni e misure da adottarsi in ambito intercomunale, i Sindaci dei Comuni dell'*Unione*, per tramite del *Comitato*, si avvalgono - in aggiunta alle *SOC* attive presso i rispettivi *Centri Operativi Comunali (COC)* - della *Sala Operativa Intercomunale*, di seguito denominata *SOI*, per gestire, condividere e ottimizzare l'utilizzo delle risorse presenti sul territorio intercomunale.
2. La *SOI* viene attivata a seguito dell'emissione di Delibera di Giunta Intercomunale di attivazione della *SOI*, o comunque su richiesta del *Presidente del Comitato* (vd. modello *Attivazione SOI*).
3. La *SOI* viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente regolamento.
4. La *SOI* è composta da:
 - a) **Referente Operativo Intercomunale (ROI)**, di persona o tramite suo rappresentante, che la presiede;
 - b) **Responsabile dell'Area Coordinamento e Logistica** di ognuna delle *SOC*;
 - c) **Responsabile Amministrativo Intercomunale (RAI)**;
 - d) **Referente Intercomunale del Volontariato (RIV)**.
5. La *SOI* dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'*Unione* ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.
6. È facoltà del *ROI* chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori della *SOI*, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici per la gestione delle emergenze e di nominarli in qualità di componenti esterni.
7. La *SOI* è insediata presso la sede dell'*Unione* o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
8. L'Ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo della *SOI*.




fig. 2 - Schematizzazione della Sala Operativa Intercomunale del C.O.I..

Art. 10
(Referente Operativo Intercomunale - ROI)

1. Il ROI, viene individuato dal Comitato tra gli Amministratori o di Dipendenti dei Comuni dell'Unione per coordinare i lavori della SOI.
2. Il ROI dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'Unione ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 11
(Referente Amministrativo Intercomunale - RAI)

1. Il Referente Amministrativo Intercomunale (RAI), viene individuato dal Comitato tra i Dipendenti amministrativi dei Comuni dell'Unione e in emergenza coordina i lavori amministrativi della SOI.
2. Il RAI dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'Unione ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 12
(Referente Intercomunale del Volontariato - RIV)

1. Il Referente Intercomunale del Volontariato (RIV), viene individuato dal Comitato tra i responsabili delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul territorio intercomunale e in emergenza coordina le attività di supporto del volontariato dalla SOI.
2. Il RIV dura in carica fino alla scadenza della Giunta dell'Unione ed opera fino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 13
(Servizio di Reperibilità)

1. L'Unione, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della L.r. n.7/2003 e dei relativi Regolamenti attuativi, assicura il servizio di reperibilità della struttura di protezione civile.

Art. 14
(Piano di Emergenza Intercomunale)

1. È il documento che, a partire dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio intercomunale, prevede l'organizzazione di procedure, di attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione che devono essere portate avanti da una struttura organizzata per operare in situazioni di emergenza.
2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con il Piano di Emergenza Intercomunale, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalla Giunta regionale.

Art. 15
(Esercitazioni)

1. Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte al modello di intervento, così come previsto nella pianificazione di emergenza intercomunale. In generale, servono a validare le procedure e le azioni indicate nella pianificazione; pertanto, devono essere verosimili cioè tendere il più possibile alla simulazione della realtà e degli scenari pianificati.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sui siti Internet ufficiali dei Comuni e dell'Unione. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 17
(Trasmissione del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, al Sindaco della Città Metropolitana e al Prefetto di Torino.

Art. 18
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.